

COMUNE DI GALATONE

UFFICIO TRIBUTI

Data 08/06/2020

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2020 Scadenza versamento in acconto

AVVISO

Il **16 giugno 2020** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU.

L'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta n° 90/2020 ha disposto la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento del predetto acconto IMU, purché questo avvenga entro il 30/09/2020. Chi versa dopo tale data sarà sottoposto a sanzione.

L'acconto per l'anno 2020, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari alla metà di quanto versato nel 2019 a titolo di IMU e di TASI sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune e di seguito riportate:

Tipologia (IMU)	Aliquota/ Detrazione
Aliquota ordinaria	10,60 ‰
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	3,50 ‰
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze	€ 200,00
categorie strumentali D/10	0,00 ‰
immobili concessi con contratto regolarmente registrato in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7)	7,60 ‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro 1° (genitori/figli) la base imponibile è ridotta del 50% dell'aliquota ordinaria a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;	10,60‰
attività commerciale ricadenti all'interno del centro storico così come delimitato con delibera G.M. 475/93	7,60‰
Cittadini Italiani Residenti all'estero su un immobile utilizzato come prima casa	9,00‰
altri immobili compresi i fabbricati produttivi di cat. D (Quota Stato 7,60; quota Comune 3,00)	10,60‰
immobili produttivi di cat. D in cui viene svolta l'attività di frantoio ((Quota Stato 7,60; quota Comune 0,00)	7,60‰
Fabbricati di interesse storico rif. art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (la base imponibile è ridotta del 50% dell'aliquota ordinaria)	10,60‰
Immobili locati a canone concordato (riduzione di imposta del 25%)	10,60‰
Altri immobili	10,60‰

Tipologia (TASI)	Aliquota/ Detrazione
abitazioni principali con esclusione delle categorie catastali A/1 A/8 e A/9	0,00‰
categorie catastali A/1 A/8 e A/9	2,50 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (fabbricati D10)	1,00 ‰
Altri immobili diversi dalle civili abitazioni e relative pertinenze	0,00 ‰
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. Beni merce)	2,50 ‰

ESENZIONI

Fattispecie	Aliquota/detrazione
gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);	0,00
i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;	0,00
i terreni agricoli a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile;	0,00
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari	0,00
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;	0,00
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;	0,00
la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	0,00
un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, l'esenzione decorre dalla data di comunicazione;	0,00

<p>unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;</p>	<p>0,00</p>
<p>immobili assimilati a prima casa appartenenti ai cittadini AIRE che siano pensionati nello stato estero di residenza e che abbiano una sola abitazione non locata o data in comodato, tale esenzione decorre dalla data di comunicazione corredata di opportuna documentazione.</p>	<p>0,00</p>

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, **entro il 16 giugno 2020**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni sopra riportate.

Chi deve pagare

Sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

Esenzioni

Oltre alle esenzioni disposte dalla normativa generale sull'IMU, l'art. 177, D.L. n. 34/2020 dispone l'esonero dal pagamento della rata d'acconto dell'IMU dovuta per il 2020 per i seguenti:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (D863):

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;

Codici Tributo

3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze

3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale

3914: Terreni – Quota Comune

3916: Aree fabbricabili – Quota Comune

3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune

3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)

3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.comune.galatone.le.it

Il Funzionario Responsabile IMU

Dott. G. COLOPI